

(N. 535)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta dell'8 luglio 1949 (V. Stampato N. 578)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 LUGLIO 1949

Modifiche e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore
degli impiegati e dei salariati dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70.

Art. 2.

Il limite massimo delle anticipazioni che il tesoro dello Stato è autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, stabilito in lire 250.000.000 (lire duecentocinquanta milioni) dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 884, è elevato a lire 500.000.000 (lire cinquecento milioni) per anno solare a decorrere dal 1949.

La concessione delle anticipazioni, previste dal suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 884, e dalla presente legge, avrà termine il 31 dicembre 1956.

Art. 3.

A compensazione dell'onere di 125.000.000 di lire, derivante al bilancio dello Stato nell'eser-

cizio 1948-49 in seguito alle disposizioni del precedente articolo 2, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, concernente provvidenze per la distribuzione di generi di prima necessità ai dipendenti statali, è ridotta da lire 2.000.000.000 a lire 1.875.000.000.

Tale riduzione avrà effetto sul fondo di lire 500.000.000 iscritto, nell'esercizio 1948-49, al capitolo 511-*bis* dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in applicazione del suindicato regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per la esecuzione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.